

COMUNE DI
SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di VERONA



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

Allegato alla deliberazione del C.C.

N° 12 del 08/03/2013



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Stefano Baccato

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'
STRADALE E DELLE SEGNALAZIONI TURISTICHE E
DELL'APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.**



Approvato con atto C.C. n. 7 del 24/04/2012 e successive integrazioni e
modificazioni

Indice generale


PREMESSA: OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	4
Art. 1-POTERI E COMPITI DELL COMUNE	4
Art. 2-DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI	4
Art. 3-PUBBLICITÀ SUI VEICOLI.....	7
Art. 4-DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEI CARTELLI, PREINSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI NON LUMINOSI	8
Art. 5 -CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI	9
Art. 6-SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO – SERVIZI UTILI	9
Art. 7 -UBICAZIONE	10
Art. 8-DIVIETI.....	14
Art. 9-VINCOLI STORICI E ARTISTICI.....	15
Art. 10-VINCOLI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI.....	16
Art. 11-PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO	16
Art. 12-AUTORIZZAZIONI E LORO DURATA.....	16
Art. 13-RINNOVO.....	17
Art. 14-NULLA OSTA TECNICI	18
Art. 15-IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO LEGATI ALLA RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO.....	18
Art. 16-OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA	18
Art. 17-TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE	19
Art. 18-RIMOZIONI	19
Art. 19-CORRISPETTIVO - ESENZIONI	20
Art. 20-MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.....	21
Art. 21-SANZIONI.....	21
Art. 22-REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI	21
Art. 23-VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	22
Art. 24-CAMBIO DELL'IMMAGINE.....	22
Art. 25-VARIAZIONE DELLE DIMENSIONI.....	22

Art. 26-GESTIONE DEL SERVIZIO.....22

Art. 27-RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI.....22

Art. 28-ENTRATA IN VIGORE22

Art. 29-NORME TRANSITORIE.....22



PREMESSA : OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina la pubblicità lungo le strade di competenza al Comune di San Pietro in Cariano, o in vista di esse, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 23 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e dagli articoli dal n. 47 al n. 58 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada".

Nel disciplinare la pubblicità lungo le strade comunali ed ex provinciali, il Comune di San Pietro in Cariano:

- a) persegue l'obiettivo di tutela e valorizzazione del paesaggio storico, naturalistico e architettonico che caratterizza il territorio comunale;
- b) si impegna a contrastare il fenomeno dell'abusivismo al fine di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada;
- c) tiene presenti le esigenze dell'imprenditoria nei diversi settori economici;
- d) favorisce le iniziative negli ambiti dell'utilità sociale e del turismo.

Art. 1 POTERI E COMPITI DEL COMUNE

Al Comune di San Pietro in Cariano compete, tra l'altro:


1. autorizzare l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari lungo e in vista delle strade di propria competenza, (previo rilascio dei nulla osta dall'Ente Provinciale, laddove necessario), come successivamente individuati, per i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari che si trovino in vista dei tratti di propria competenza;
2. mantenere un registro dei provvedimenti rilasciati ai sensi dell'art. 53, comma 9, del D.P.R. n. 495/1992 e redigere il catasto stradale, nel quale vengono riportate, tra l'altro, le posizioni autorizzate dei cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, nonché copia dei nulla osta tecnici rilasciati dall'Ente Provinciale nell'ambito dei centri abitati delimitati;
3. redigere, ogni tre anni, ai sensi dell'art. 53 comma 10 del D.P.R. n. 495/1992, se richiesto dal Ministero competente di infrastrutture stradali, un rapporto sulla densità pubblicitaria per l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade;
4. vigilare sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato, oltre che sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione degli stessi e sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse;
5. segnalare, contestare e verbalizzare le violazioni alle disposizioni dell'art. 23 del D. Lgs. 285/92, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni;
6. far rimuovere, sulla base delle vigenti norme, qualsiasi mezzo pubblicitario installato in assenza di autorizzazione.

Art. 2 DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Con il termine di "impianti o mezzi pubblicitari" si intendono le strutture e gli allestimenti pubblicitari così come vengono definiti dall'art. 47 del D.P.R. n. 495/1992.

1. Si definisce «**insegna di esercizio**» (Fig. 1) la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa (es. bar, fabbrica, negozio, banca, ecc.). Può essere luminosa sia per luce propria che indiretta. Può avere la forma della targa e della vetrofania di cui ai successivi commi 8.c e 8.e.

Fig. 1



2. Si definisce «**preinsegna**» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né indiretta.

3. Si definisce «**sorgente luminosa**» qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Si definisce «**cartello**» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che indiretta.

5. Si definisce «**striscione, locandina e stendardo**» l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.

Lo striscione è caratterizzato dalla particolare lunghezza atta a permettere il posizionamento a scavalco della sede stradale. Deve essere ancorato sia sul lato superiore che su quello inferiore. La locandina è caratterizzata dal particolare ancoraggio solo sul lato superiore e dalle limitate dimensioni rispetto allo striscione; qualora sia posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido costituendo il cosiddetto «**cavalletto**», le cui dimensioni non potranno essere superiori a cm 100x70, sostegni esclusi.

Lo stendardo o bandiera è caratterizzato dal particolare fissaggio solo su di un lato, o, comunque da un materiale privo di rigidità sventolante tipo bandiera.

6. Si definisce «**segno orizzontale reclamistico**» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7. Si definisce «**impianto pubblicitario di servizio**» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità, nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne para-pedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.

In particolare, all'esterno dei centri abitati:

- le **paline di fermata autobus** di linea dovranno avere una dimensione massima di m 1,00x 1,40 per ciascuna faccia; entrambe le facce saranno utilizzabili per messaggi pubblicitari; è esclusa dalla superficie il messaggio del pubblico servizio (numero e/o nome delle linee automobilistiche, orari, località, ecc.) posto, di norma, perpendicolarmente alla direzione di marcia;
- per le **pensiline** in corrispondenza delle fermate autobus di linea, collocate parallelamente al senso di marcia su idonei marciapiedi rialzati; la pubblicità che impedisce la visuale del veicolo in arrivo dovrà essere ubicata ad almeno m 1 dal ciglio esterno della banchina stradale in destra, la superficie massima non dovrà

superare i mq 3 per faccia e potranno essere utilizzate al massimo due facce;

- sulle **transenne para-pedonali** la pubblicità non potrà avere una superficie superiore per ogni faccia utile a mq 0,70 per ogni metro lineare di struttura para-pedonale fissa installata; la localizzazione lungo la strada delle transenne para-pedonali è limitata alle zone individuate ad insindacabile giudizio dell' Ente;

- i **cestini** potranno essere collocati esclusivamente all'interno delle aree di parcheggio e delle piazzole di sosta; la loro ubicazione dovrà essere prevista all'esterno delle aree pavimentate destinate al transito veicolare;

- le **panchine** potranno essere collocate esclusivamente in presenza di marciapiedi rialzati aventi larghezza non inferiore a m 2,50;

- gli **orologi** o apparecchi di misurazione simili potranno essere collocati esclusivamente in presenza di marciapiedi rialzati aventi larghezza non inferiore a m 2,00, e/o in presenza di piste ciclabili.

8. Si definisce «**impianto di pubblicità o propaganda**» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività, e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che indiretta. Di seguito si individuano alcune tipologie di impianti di pubblicità o propaganda:

8.a **Manifesto**: Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Esso è posto in opera per sovrapposizione su idoneo impianto pubblicitario per affissioni, o su strutture murarie, o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria, né indiretta.

8.b **Impianti per affissioni**: Qualunque manufatto, con caratteristiche analoghe ai cartelli (punto 4), esclusivamente finalizzato alla sovrapposizione di manifesti (punto 8.a). Non può essere luminoso né per luce propria, né indiretta.

8.c **Targa**: Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata in materiale di qualsiasi natura, installata esclusivamente presso l'ingresso della sede dell'attività a cui si riferisce, avente una superficie totale non superiore a 1.200 cmq. Essa è utilizzabile solo su una faccia ed è posta in opera in aderenza alla struttura muraria dell'ingresso o nelle pertinenze adiacenti lo stesso. Non può essere luminosa né per luce propria, né indiretta.

8.d **Vetrinetta/Bacheca**: Manufatto supportato da idonea struttura o applicato a muro, finalizzato alla esposizione di campioni di merce e messaggi pubblicitari o alla esposizione, tramite applicazione per sovrapposizione all'interno della bacheca, di messaggi relativi all'attività sociale o propagandistici di attività. Può essere luminosa per luce propria.

8.e **Vetrofania**: La riproduzione su superfici vetrate, con pellicole adesive o con tecniche pittoriche, di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

8.f **Proiezione luminosa**: Consiste nella effettuazione di pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, attraverso proiezioni luminose di diapositive o similari, su schermi o pareti riflettenti comunque realizzate.

8.g **Impianto di pubblicità a messaggio variabile**: manufatto finalizzato alla pubblicità e/o propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.

8.h **Pubblicità fonica o sonora**: Qualunque impianto tecnico idoneo ad effettuare la diffusione attraverso onde sonore di messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere effettuata in forma fissa o itinerante, con veicoli o senza. E' considerata pubblicità sonora anche quella effettuata a viva voce, quando per il particolare modo di effettuazione può essere assimilata alle forme di cui sopra; in tal caso con l'unica eccezione relativa alla assenza di attrezzature di amplificazione della voce (alle condizioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana).

8.i **Volantino**: Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, di norma privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Esso è caratterizzato dalle limitate dimensioni, ed è prioritariamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari a mano o analogo metodo. Non può essere posto in opera con nessun metodo caratteristico di altri mezzi pubblicitari. Equivale all'attività di volantinaggio l'effettuazione di pubblicità mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi, esclusi i mezzi sonori, comunque idonei alla diffusione di messaggi pubblicitari. Le dimensioni massime consentite per i volantini sono cm 21x30 (A4).

8.1 **Veicoli con vela specificamente omologati:** pannelli pubblicitari montati su veicoli eventualmente dotati di impianto tecnico idoneo alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici attraverso onde sonore (alle condizioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana).

Art. 3 PUBBLICITÀ SUI VEICOLI

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 57 del D.P.R. 495/92, l'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti imposti dal D. Lgs. n. 285/1992. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

1. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:

- a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;
- b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm;

che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo, ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro.

c) L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
- b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq;
- c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
- e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

3. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali, e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

4. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente, o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. n. 285/1992.

6. È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 203, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992, o mediante la sosta dei rimorchi aventi le stesse caratteristiche e le finalità dei veicoli di cui al predetto articolo, nonché dei veicoli o rimorchi agricoli e delle altre tipologie di veicoli identificabili come "Posterbus" o similari.

**Art. 4 DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEI CARTELLI, PREINSEGNE
E MEZZI PUBBLICITARI NON LUMINOSI**

1. Nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 47, 48, 49 del D.P.R. 495/92, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari definiti nell'articolo 2 installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di mq. 6,00 per lato e mq. 12,00 totali se bifacciali, ad eccezione delle insegne di esercizio, poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere una superficie di mq. 20,00. La collocazione all'interno dei centri abitati è soggetta alle limitazioni previste dalla pianificazione comunale.
2. Per le insegne di esercizio, purché poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli anche in aderenza ai fabbricati, qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio, ove ha sede l'attività, sia superiore a mq. 100, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i mq. 100, fino al limite massimo di mq. 50. Il parallelismo al senso di marcia deve sussistere per tutto il tratto di visibilità dell'insegna e per entrambi i sensi di marcia.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
4. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate in conformità al D.M. 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e devono essere saldamente realizzate ed ancorate al terreno, sia globalmente che per i singoli elementi.
5. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste, devono essere documentati prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del presente regolamento.
6. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, devono avere sagoma regolare, che tuttavia non può essere quella di disco o di triangolo, e, in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, e in particolare del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Il Comune ha la facoltà di negare l'autorizzazione (ovvero chiedere di apportare modifiche) qualora la forma o i colori possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale.
7. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio e delle insegne di esercizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve trovarsi, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a mt. 1,50 rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente. Tale limite dovrà essere rispettato nei casi in cui l'impianto pubblicitario venga installato sulla pertinenza di esercizio, o, comunque entro una distanza di mt. 10,00 dal ciglio bitumato. Qualora l'impianto venga installato in altra posizione l'obbligo di rispettare il predetto limite di mt. 1,50 non sussiste.
8. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati sopra la carreggiata stradale, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a mt. 5,10 rispetto al punto più elevato del piano viabile.
9. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del presente Regolamento, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale, e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
10. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di mt. 1,00 x mt. 0,20 e superiori di mt. 1,50 x mt. 0,30. E' ammesso l'abbinamento, su di una sola struttura di sostegno, di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che le stesse abbiano le medesime caratteristiche dimensionali e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.
11. Il fondo delle preinsegne non potrà avere le caratteristiche colorimetriche stabilite nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma 9, del D.P.R. n. 495/92 e comunque non potranno essere utilizzati i colori previsti per la realizzazione dei segnali stradali di indicazione, di cui all'articolo 78 del D.P.R. 495/92 (verde, blu, bianco, giallo, marrone, nero opaco, arancio, rosso, bianco e rosso, grigio) onde non generare confusione agli utenti della strada.

Art. 5 CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 50 D.P.R. 495/1992, le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, possa provocare abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, ad eccezione delle insegne di esercizio, devono avere una sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo e non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa, specialmente in corrispondenza delle intersezioni.
3. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a mt. 300, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso, verde e giallo intermittente, nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e in tutti i mezzi pubblicitari, posti a meno di mt. 15 dal bordo della carreggiata, salvo deroga da parte dell'Ente per eccezionali motivi.
4. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
5. All'interno dei centri abitati si applicano le disposizioni previste dalla pianificazione comunale.

Art. 6 SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO – SERVIZI UTILI

1. Nel rispetto di quanto disposto dagli Artt. 134 e 136 D.P.R. 495/92, i segnali turistici e di territorio, nonché quelli che forniscono indicazioni di servizi utili, dovranno essere conformi a quanto prescritto rispettivamente dagli articoli 134 e 136 del medesimo. Per quanto riguarda espressamente i segnali industriali, artigianali e commerciali, da installarsi fuori dai centri abitati, si dovrà far uso unicamente di segnali indicanti collettivamente la zona. Le singole attività e gli insediamenti particolari saranno indicati esclusivamente all'interno della "zona industriale" o "zona artigianale" o "zona commerciale".
2. La fabbricazione dei predetti segnali è consentita alle Imprese autorizzate ai sensi dell'art. 45, comma 8 del D. Lgs. 285/92 nel rispetto delle caratteristiche indicate dagli articoli 78, comma 2, lettera f) e comma 3 lettera c), 82, 125 e 128 del D.P.R. 16.12.1992 N. 495.
3. I soggetti che intendano installare i suddetti segnali dovranno ottenere preventiva autorizzazione, da parte del Comune e dovranno utilizzare manufatti conformi alle prescrizioni di cui al comma precedente e osservare le prescrizioni tecniche che verranno impartite dall'Ente Provinciale, qualora previsto.
4. Fuori dai centri abitati, per la particolare ubicazione dell'attività industriale, artigianale o commerciale isolata, la Ditta potrà essere ammessa all'impiego dello specifico segnale stradale di indicazione di "attività singola", previa puntuale istruttoria, al fine di valutare la effettiva necessità della segnalazione, il cui scopo fondamentale è l'utilità per la generalità degli utenti della strada, soprattutto nelle situazioni in cui non esistono altre forme di indicazione della località in cui ha sede l'attività isolata. Tale segnale di indicazione potrà comunque essere autorizzato solamente se la sede dell'azienda è destinazione ed origine di un consistente traffico veicolare che, per evidente difficoltà di localizzazione (mancanza di segnalazioni stradali alternative), provoca notevoli ed evidenti intralci alla circolazione e conseguente pericolo agli utenti della strada.
5. Il segnale di indicazione, posto in posizione autonoma e singola, non potrà interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione. Tale segnale essere installato unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato a non oltre km. 10 di distanza dal luogo stesso. L'Ente, potrà imporre l'utilizzo di sostegni già in opera a servizio di segnali esistenti, fermo restando il numero massimo di segnali pari a 6. Nessuna indicazione di attività singola potrà essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di indicazione e su quelli di conferma.
6. Al fine di rendere più agevole la percezione del segnale di indicazione di attività singola ed autonoma, oltre alla denominazione, realizzata nel rispetto dell'articolo 125 del D.P.R. 495/92, potrà essere riportato solo il logotipo, il marchio o l'apposito simbolo della Ditta.

7. I segnali con l'indicazione di servizi utili per gli utenti della strada, a norma dell'articolo 136 del D.P.R. 495/1992, potranno essere installati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire, e potranno essere abbinati ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il segnale e il servizio indicato.

8. E' vietato l'abbinamento, ai predetti segnali stradali, di qualsiasi forma pubblicitaria, ad eccezione della denominazione, del numero telefonico e del logotipo del fornitore del servizio segnalato. L'eventuale inserimento o l'abbinamento di qualsiasi messaggio o scritta pubblicitaria nel segnale comporterà la classificazione del medesimo come "mezzo pubblicitario", ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 285/92, pertanto, per l'installazione dovranno essere rispettate le specifiche norme indicate al Titolo II, Capo I, Paragrafo 3 del D.P.R. 495/92.

9. Al fine di promuovere la valorizzazione dell'ambiente del territorio ed il turismo è consentita l'installazione di impianti aventi lo scopo di pubblicizzare l'arte, l'architettura, la cultura, l'enogastronomia, i prodotti tipici locali, ecc. purché tali installazioni rechino messaggi di carattere generale (ovvero non riportino la denominazione di singole aziende) e siano ricompresi in un piano generale di cartellonistica preventivamente approvato dall' Ente. In ogni caso nella installazione di tali impianti dovranno essere rispettate le norme del D. Lgs. 285/92 e del D.P.R. 495/92.

Art. 7 UBICAZIONE E DISTANZE

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 51 del D.P.R. 495/1992 , fermo restando il rispetto delle distanze di cui ai punti successivi è consentito il posizionamento di strutture destinate a supportare i cartelli pubblicitari, così come definiti all'art. 2 del presente Regolamento, entro i confini stradali, così come definiti all'art. 3, comma 10 del D. Lgs. 285/92. La collocazione dei cartelli è inoltre ammessa nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, come disciplinato ai successivi commi 16 e 17.


L' Ente, qualora ritenga che l'installazione del mezzo pubblicitario possa costituire pericolo per la sicurezza della circolazione, si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione o di subordinarla alla realizzazione di sistemi di protezione (es. barriere di sicurezza). In caso di diniego di autorizzazione per i motivi suddetti l' Ente, se possibile, indicherà una diversa localizzazione dell'impianto pubblicitario.

E' comunque vietata l'affissione di manifesti in prossimità delle strade fuori e dentro i centri abitati.

2. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari consentiti fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo quanto previsto al successivo comma, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) mt. 3,00 dal limite della carreggiata e comunque, se presenti, all'esterno di banchine, piazzole di sosta, cunette ed arginelli;
- b) mt. 100 dagli altri mezzi pubblicitari (Fig. 2);
- c) mt. 250 prima dei segnali stradali di pericolo (articolo 84-103 del D.P.R. 495/92) e di prescrizione (articoli 104-123 del D.P.R. 495/92); (Fig. 2)
- d) mt. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione (Fig. 2)
- e) mt. 150 prima dei segnali di indicazione (articolo 124-136 del D.P.R. 495/92) (Fig. 2)
- f) mt. 100 dopo i segnali di indicazione; (Fig. 2)
- g) mt. 100 dal punto di tangenza delle curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del D. Lgs. 285/92; (Fig.3)
- h) mt. 250 prima delle intersezioni; (Fig. 4)
- i) mt. 100 dopo le intersezioni;(Fig.4)
- j) mt. 200 dagli imbocchi di gallerie;

Le distanze di cui sopra si applicano nel verso delle singole corsie di marcia.



In relazione al punto g) si precisa che si definisce "curva" il raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei aventi assi intersecatisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità".

Elemento caratterizzante, al di là dell'aspetto geometrico, è la condizione dell'esistenza della limitata visibilità. Di conseguenza, il comma 3 lettera c), dell'art. 51 del Regolamento D.P.R. 495/92 deve interpretarsi nel senso che il divieto di installazione, previsto dal medesimo comma, è limitato al lato interno della curva stradale, dove possono verificarsi le condizioni di visibilità limitata (nota Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 2925 del 05.12.2005)

Si veda, in proposito, la Fig. 3.




Fig. 3




Fig. 4

3. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati nell'art. 8 del presente Regolamento, e, ove consentito, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del D. Lgs. 285/92:

- a) 50 mt., lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 mt., lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 mt. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 mt. dagli imbocchi delle gallerie.

4. Le norme di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 51, D.P.R. 495/92 del Regolamento attuativo del Codice della Strada, e quella di cui all'Art.8 comma 1, lettera d) del presente Regolamento, non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 mt., ed entro i centri abitati alla distanza non inferiore a 2.00 mt., sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 285/92.

5. Le distanze minime indicate ai commi 2 e 3, dell'art. 51 D.P.R. 495/92, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non valgono per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati, o, comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza non inferiore a 2.00 mt..

6. Qualora, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo dove viene chiesto il posizionamento di cartelli, si trovano ostacoli fissi, ossia qualsiasi ostacolo che può provocare un impatto violento al conducente (a mero titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono da considerare ostacoli fissi le barriere stradali di sicurezza, gli alberi anche a medio fusto, i muri e le costruzioni fisse in qualsiasi materiale), è ammesso il posizionamento dei cartelli in allineamento con gli stessi, e, con riferimento alle barriere stradali di sicurezza, ad una distanza non inferiore all'ingombro di deformazione delle stesse. Il bordo esterno sinistro del cartello, lato strada, inoltre, non deve superare il ciglio interno della barriera stessa, e il relativo sostegno deve essere ubicato ad una distanza minima di mt. 1,00 dal medesimo.

7. Sono esclusi dal calcolo delle distanze dei segnali stradali di indicazione verticali, quelli relativi alla progressiva distanziometrica (Fig. II 266 – Art. 120 del D.P.R. 495/92) e quelli di localizzazione territoriali (Fig. II 295 – Art. 134 del D.P.R. 495/92). In ogni caso, i mezzi pubblicitari non debbono impedire la visibilità.

8. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di mq 4,00.

9. Lungo le strade e in prossimità delle stesse fuori dai centri abitati è ammessa la posa in opera di impianti pubblicitari di servizio, come definiti all'art. 2, abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, paline di fermata mezzi di pubblico trasporto, archetti para-pedonali, piante toponomastiche ed altri, sempre che siano rispettate le distanze minime previste dal comma 2 del presente articolo, indipendentemente dalla estensione della superficie di esposizione dei mezzi pubblicitari.

10. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari "entro i centri abitati" è consentito in deroga al 4° comma dell'art. 51 del regolamento di esecuzione del C.D.S. purchè:

- a. collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, ovvero ad una distanza non inferiore a mt. 2 dal limite della sede stradale;
- b. vengano osservate le seguenti distanze minime:
 - mt. 50 da altri mezzi pubblicitari;
 - mt. 50 dai segnali stradali;
 - mt. 50 dalle intersezioni;
 - mt. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
 - mt. 100 dagli imbocchi delle gallerie o sottopassi stradali o ferroviari;
 - mt. 100 dal vertice dei raccordi concavi o convessi (cunette e dossi).

Tali limitazioni non si applicano alle transenne parapedonali (solo nel caso in cui i messaggi esposti siano posti sulla faccia rivolta ai pedoni).

Nei "centri abitati", le insegne poste perpendicolarmente all'asse stradale devono essere posizionate:

- a. se esiste marciapiede o passaggio pedonale ad un'altezza non inferiore a mt. 2,20 e con sporgenza massima di mt. 1 (e comunque non oltre il margine del marciapiede stesso o passaggio pedonale);
- b. se non esiste il margine del marciapiede o passaggio pedonale ad un'altezza non inferiore a mt. 4,50 e con una sporgenza massima di mt. 1.

All'interno dei centri abitati la superficie massima dei mezzi installati non deve superare mq. 4 (con eccezione di quelli posti parallelamente al senso di marcia che possono raggiungere mq. 6).

Per entrambi valgono le prescrizioni imposte in materia di arredo urbano per i "centri storici". (vedasi forme, colori, materiali, ecc.) dell'Ente concedente.

11. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne para-pedonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq, non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze stabilite dalla normativa vigente, sempre ché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 285/92. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne para-pedonali è disciplinata dalla pianificazione comunale, che determina le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico-architettonico, sempre-ché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del citato D.Lgs. 285/92.

12. E' consentito un solo cartello per ogni senso di marcia, con i numeri utili (Comune, Vigili del fuoco, Vigili urbani, Pronto soccorso, ecc.) relativi al centro abitato. La tabella deve essere collocata entro e non oltre km 1,00 dal centro abitato e nel territorio del Comune. Le piante toponomastiche, installate all'esterno dei centri abitati, saranno consentite (una sola per ogni senso di marcia) solo in presenza di adeguate piazzole di sosta o corsie di emergenza "protette" da marciapiedi o barriere artificiali. Entrambi gli impianti sopra descritti dovranno comunque sottostare alle limitazioni previste dagli articoli 4 e 7 del presente Regolamento.

13. I segni orizzontali reclamistici, all'esterno del centro abitato sono ammessi esclusivamente nel caso di manifestazioni sportive o su aree delimitate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente allo svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

Per essi non si applica l'art. 8, e le distanze di cui all'art. 7 comma 2 del presente regolamento, si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

Sono inoltre ammessi all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali.

14. Fuori dai centri abitati l'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa per la promozione di manifestazioni o di spettacoli culturali e per il lancio di iniziative commerciali, unicamente durante il periodo di svolgimento dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive alla stessa.

Gli striscioni dovranno essere posti ad una altezza minima di mt. 5,10 dal piano stradale misurata a partire nel punto di maggiore quota del medesimo. Le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono rispettivamente a mt. 50 fuori dai centri abitati e a mt. 12,50 entro i centri abitati.

In ogni caso gli striscioni, le locandine e gli stendardi non potranno rimanere esposti per un periodo superiore a 90 giorni. Resta ferma la facoltà dell'Ente di derogare al predetto termine in considerazione del particolare interesse pubblico della manifestazione pubblicizzata.

15. I "cavalletti" o locandine rigide, secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 5, possono essere utilizzati per pubblicità temporanea e possono essere collocati singolarmente o per gruppi omogenei, intendendosi per tali quelli oggetto della medesima campagna pubblicitaria, solo ed esclusivamente all'interno dei centri abitati ad una distanza di mt. 12,50 tra di loro e dagli altri mezzi pubblicitari.

E' comunque vietato collocare cavalletti nei punti di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

16. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, sempre che gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione, decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

17. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di mq 2,00 per ogni servizio prestato, sempre che siano rispettate tutte le norme del D. Lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92 e del presente Regolamento.

18. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a mt. 500, è ammesso il posizionamento di preinsegne di esercizio in deroga alle distanze minime indicate al comma 2 del presente articolo lettere b), c), d), e), f) e h).

In tal caso le preinsegne possono essere posizionate, nel rispetto degli spazi di avvistamento della segnaletica stradale (articolo 79 del D.P.R. 495/92), ad una distanza superiore a mt. 50 dai segnali di indicazione.

19. E' consentita l'apposizione di pubblicità non luminosa sui veicoli nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 57 del D.P.R. 495/92.

Art. 8 DIVIETI

1. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'art. 7 del presente Regolamento, il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, come definiti all'articolo 2 del presente Regolamento, fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue (si intendono quelle aree a lato della carreggiata opportunamente realizzate per finalità attinenti all'esercizio operativo e viabile della strada);

b) sui bordi dei marciapiedi e sui cigli stradali, intendendo, ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, come "ciglio" stradale la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili;

- c) in corrispondenza delle intersezioni;
- d) lungo le curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del D. Lgs. 285/92 e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- e) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- f) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati (Fig.5);
- g) sui ponti e sottoponti (Fig. 6);
- h) sui cavalcavia e sottopassi nonché sulle relative rampe di raccordo;
- i) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza, sui pannelli fono-assorbenti o fono-isolanti, sui dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;

Fig. 5





Fig. 6



l) nelle zone soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico, sulle ripe e sulle scarpate stradali interessate da interventi di protezione e consolidamento dei versanti di qualsiasi natura.

2. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

Art. 9 VINCOLI STORICI E ARTISTICI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i. è vietato, di norma, collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali.

Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dall'Ente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili.

Il preventivo nulla-osta vincolante viene trasmesso, a cura dei richiedenti, alla Provincia o al Comune, per il rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza.

Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni sopra indicati, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata dall'Ente previo assenso tecnico dell'organo Provinciale, ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previa acquisizione, a cura del richiedente, del nulla-osta vincolante della competente Soprintendenza.

In relazione ai suddetti beni indicati, la Soprintendenza, valutata la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori.

Il nulla-osta vincolante viene trasmesso, a cura dei richiedenti, alla Provincia o al Comune, per il provvedimento autorizzativo di competenza.

Art. 10 VINCOLI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI

Nel rispetto dell'art. 153 del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i., nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 del decreto è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'Ente, che provvede nel rispetto del parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5 del medesimo D.Lgs. I pareri preventivi sono trasmessi, a cura dei richiedenti, alla Provincia o al Comune, per il provvedimento autorizzativi di competenza.

Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni sopra citati è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della competente Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

Il nulla-osta vincolante viene trasmesso, a cura dei richiedenti, alla Provincia o al Comune per il provvedimento autorizzativo di competenza.

Art. 11 PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

1 E' vietata l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori di cui all'art. 47 commi 4,5 e 8 del D.P.R n. 495/1992, ad eccezione dei segnali di indicazione di cui all'art. 39 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 285/1992 , nelle zone, a tale riguardo, individuate dalla pianificazione comunale.

Art. 12 AUTORIZZAZIONI E LORO DURATA

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 23 del D.Lgs. 285/92 e dall'art. 53 del D.P.R. 495/92, l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade di competenza e non in vista di esse, è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Ente preposto.

2. L'Ufficio che riceve l'istanza per l'installazione di un mezzo pubblicitario provvederà ad avviare l'istruttoria anche ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, comunicando al richiedente anche l'importo dell'eventuale tassa/canone Tosap/Cosap e le eventuali prescrizioni.

3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare o spedire la relativa istanza su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Competente, redatta in carta legale, oltre che dei dati anagrafici del richiedente, completi di codice fiscale, anche della descrizione particolareggiata dell'opera che si intende realizzare, con la denominazione della strada comunale/provinciale interessata e l'indicazione della relativa progressiva chilometrica, oltre che dell'esatta indicazione della località interessata e dagli estremi di identificazione dell'immobile su cui insisterà il manufatto.

Ogni domanda dovrà riguardare un singolo impianto pubblicitario.

4. La richiesta tesa ad ottenere l'autorizzazione all'esposizione di "cavalletti" (come definiti all'art. 2, comma 5 del presente Regolamento) dovrà riferirsi al massimo a 10 posizioni. Pertanto, qualora il richiedente sia interessato ad un numero di posizioni superiore a 10, dovrà presentare più istanze.

5. Oltre alla documentazione amministrativa richiesta, dovranno essere allegati, in duplice copia:

- bozzetto a colori del messaggio da esporre, con relative dimensioni;

- schizzo planimetrico su cui sia riportata la posizione del manufatto e della segnaletica stradale esistente;

- sezione trasversale con indicata la progressiva chilometrica, dimensioni della sede stradale (corsie, banchine, arginelli, cunette, muri di sostegno/controripa/sottoscarpa, scarpate, ripe, fossi di guardia,

manufatti), il lato della strada, i confini di proprietà e l'indicazione della posizione del cartello o mezzo pubblicitario;

- documentazione fotografica interessante il tratto di strada e la località oggetto di richiesta (almeno due fotografie, una per senso di marcia);

- eventuali altri bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi, che, comunque non può essere inferiore a 3 mesi;

- per l'esposizione dei messaggi variabili dovranno essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;

Inoltre un' autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale il soggetto richiedente attesti che:

a) il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;

Gli impianti luminosi devono essere posti in opera da soggetti in possesso dei requisiti di cui al D.M. Ministero dello Sviluppo Economico 37/2008. Una volta ultimata l'installazione dell'impianto e, comunque, entro e non oltre 30 giorni dal termine assegnato per l'esecuzione delle opere, dovrà essere trasmesso all'Ente, il certificato di conformità di cui al D.M. 37/2008. La mancata trasmissione del predetto certificato nel termine di cui sopra comporta la revoca dell'autorizzazione.

7. La richiesta corredata della documentazione sopra richiamata, è ricevuta dall'Ufficio Protocollo e trasmessa all'ufficio competente, che provvederà all'istruttoria seguendo l'ordine di arrivo attestato dal timbro dell'Ente.

8 L'Ufficio ricevente la richiesta restituisce all'interessato, qualora richiesto, una delle due copie della planimetria o dell'istanza, riportando sulla stessa gli estremi del ricevimento. Nel caso in cui l'istanza venga presentata tramite il servizio postale, gli adempimenti suddetti, se richiesti, sono curati dall'ufficio competente.

9 Accertata la regolarità della richiesta, conclusa l'istruttoria tecnico-amministrativa, nonché la conformità delle opere da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente Regolamento, il funzionario responsabile del procedimento, entro 60 giorni dalla data del ricevimento dell'istanza, emana il provvedimento di autorizzazione.

10 Nel provvedimento sono stabilite le condizioni ritenute necessarie a tutela del bene e dell'interesse pubblico, le norme generali, eventuali prescrizioni particolari, la durata, la somma dovuta a titolo di corrispettivo, come previsto dal successivo art. 19, nonché il tempo accordato per l'esecuzione delle opere, che non potrà essere inferiore a 90 giorni.

11 Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, o comunque nel caso di richiesta di chiarimenti o di integrazioni da parte dell'Ente, il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all'interessato entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o delle integrazioni richiesti.

12 Qualora, a parere dell'Amministrazione, si riscontrassero condizioni ostative al rilascio del provvedimento, dovrà essere emesso, sempre nel termine di 60 giorni dal ricevimento, un motivato provvedimento di diniego. Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso delle spese di istruttoria.

13 Durante la installazione del cartello o altro mezzo pubblicitario, il provvedimento di autorizzazione o copia del medesimo dovrà essere costantemente tenuto sul luogo dei lavori, al fine di esibirlo, su richiesta, ai funzionari incaricati del controllo.

14. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di **3 anni** decorrente dalla data di rilascio ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente.

Art.13RINNOVO

1. Per il rinnovo triennale delle autorizzazioni pubblicitarie dovrà essere presentata all'Ente una apposita istanza, anche in forma cumulativa, munita di marca da bollo, 60 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione (3 anni dal rilascio), a pena di mancato rinnovo ed automatica decadenza dell'autorizzazione all'installazione.

2 L'ufficio competente, entro i 60 giorni successivi dalla domanda, concede o nega il rinnovo dell'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

3 Il mantenimento del mezzo pubblicitario preesistente è consentito fino al riscontro (positivo o negativo) dell'istanza, limitatamente ai mezzi pubblicitari per i quali non siano intervenute variazioni rispetto all'autorizzazione originaria.

4 Per tale periodo è, comunque, dovuto corrispettivo di cui al successivo art. 19.

Art. 14 NULLA OSTA TECNICI

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è sottoposta ad autorizzazione specifica del Comune, con il preventivo Nulla-Osta tecnico della Provincia.

2. Il Comune, prima del rilascio dell'autorizzazione alla installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, ad esclusione delle insegne di esercizio, deve acquisire il preventivo Nulla-Osta tecnico della Provincia.

Oltre alla documentazione amministrativa richiesta al precedente art. 12, dovrà essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre, con relative dimensioni, una planimetria ove sia riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione e una documentazione fotografica interessante la strada e la località oggetto di richiesta.

3 Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di acquisizione del prescritto nulla osta.

6. Qualora, a parere della Provincia, si riscontrassero condizioni ostative al rilascio del provvedimento, dovrà essere emesso, un motivato provvedimento di diniego. Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso delle spese di istruttoria.

7. Durante le operazioni di installazione del cartello o altro mezzo pubblicitario, il provvedimento di autorizzazione (o copia del medesimo) dovrà essere costantemente tenuto sul luogo dei lavori, al fine di esibirlo, su richiesta, ai funzionari incaricati del controllo.

Art. 15 IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO LEGATI ALLA RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO

1 E' fatto obbligo al richiedente di autorizzazione/nulla osta per l'installazione di impianti pubblicitari di servizio alla rete del trasporto pubblico locale, di produrre idonea autorizzazione/parere a cura dell'Azienda Trasporti Verona della rete medesima.

Art. 16 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE /NULLA OSTA

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 54 del D.P.R. 495/92, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione/nulla osta di:

a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente gestore nel provvedimento autorizzativo o impartite anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente gestore.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione/nulla osta, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 7 commi 13 e 14 e 15 del presente Regolamento, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione, dello spettacolo culturale o dell'iniziativa

commerciale per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

3. E' fatto d'obbligo al titolare dell'autorizzazione di comunicare tempestivamente all' Ente ogni variazione di residenza o domicilio.

4. I provvedimenti di autorizzazione e nulla-osta si intendono comunque accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà dell' Ente di revocarli o modificarli per motivi di pubblico interesse, gravi violazioni di legge e/o delle clausole contenute nell'atto autorizzatorio, nonché per qualsiasi ragione motivata da parte dell' Amministrazione. La revoca o la modifica del provvedimento originario non possono dar titolo a riverse o pretese di qualsivoglia genere.

5. Qualsiasi modifica rispetto a quanto autorizzato, deve essere oggetto di richiesta scritta e motivata, fermo restando quanto stabilito all'articolo 12, del presente Regolamento.

6. La rinuncia ad eseguire le opere deve essere espressa dal titolare dell'autorizzazione esclusivamente con comunicazione scritta all' Amministrazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e dà luogo al rimborso di eventuali depositi cauzionali. La rinuncia non ha effetto se il titolare non restituisce l'atto di autorizzazione e non provvede al ripristino, a proprie cure e spese, dei luoghi e delle cose al primitivo stato, nei modi e nei termini previsti da eventuali prescrizioni particolari dettate dall' Ente, previa autorizzazione, qualora ciò comporti la necessità di realizzare opere che interessino la sede stradale e le sue pertinenze.

Art. 17 TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 55 del D.P.R. 495/92, su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, dal Comune territorialmente competente, dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale dovranno essere riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

a) Amministrazione autorizzante

(Comune di San Pietro in Cariano...);

b) Soggetto titolare dell'autorizzazione;

c) Numero e data dell'autorizzazione comunale;

d) Indicazione della Strada Provinciale (S.P. n.....) o Comunale (Loc.... F.ne....), progressiva chilometrica del punto di installazione (Prog. Km.....+.....) e lato stradale (dx/sx);

e) Data di scadenza dell'autorizzazione (gg/mm/anno);

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione delle targhette metalliche, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile su targhette adesive.

2. La targhetta di cui la precedente comma dovrà essere sostituita dal titolare ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati, oppure sia stata danneggiata o manomessa.

Art. 18 RIMOZIONI

1. Ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 23, comma 11 del D.Lgs.

285/92, chiunque violi (autore della violazione/proprietario o possessore del suolo privato) le disposizioni del medesimo articolo, quelle del del D.P.R. 495/92 o del presente Regolamento, è soggetto all'obbligo di rimuovere a proprie spese tutte le opere, cartelli, manufatti ed ogni altro mezzo pubblicitario, entro dieci giorni dalla data di notifica del provvedimento di diffida.

Decorso tale termine, l' Ente provvederà ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione, e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo, come risultante dalle visure catastali.

2. Quando la rimozione comporti la necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione, da parte degli Uffici amministrativi preposti, non potrà avvenire se non dopo dieci giorni dalla diffida, notificata dall' Ente sia all'autore della violazione che al proprietario o al possessore del suolo privato come risultante dalle visure catastali.

3. Qualora l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio indisponibile, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, la rimozione verrà eseguita senza indugio. Successivamente alla rimozione, l' Ente trasmetterà la nota delle spese sostenute al Prefetto per la emissione della Ordinanza-Ingunzione di pagamento.

4. Qualora il trasgressore non esegua entro il termine la rimozione cui è obbligato, provvederà l' Ente d' ufficio addebitando all'autore della violazione, e, in via tra loro solidale, al proprietario o possessore del suolo, i relativi oneri, comprese le spese di custodia.

Il Comune, mediante comunicazione inviata anche via fax, informa l'interessato dell'avvenuta rimozione forzata dell'impianto pubblicitario.

Art. 19 CORRISPETTIVO - ESENZIONI

1. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari autorizzati e collocati lungo le strade di competenza, o, in vista di esse, è dovuto un corrispettivo da versare all'Ente per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione, tenendo conto dei seguenti criteri:

A) TIPOLOGIA DEL MEZZO PUBBLICITARIO:

- a.1 insegna di esercizio
- a.2 preinsegna
- a.3 cartello
- a.4 striscione, locandina, stendardo
- a.5 segno orizzontale reclamistico
- a.6 impianto pubblicitario di servizio
- a.7 impianto di pubblicità o propaganda

B) DIMENSIONI DEL MEZZO PUBBLICITARIO:

- b.1 fino a mq 2,00 di superficie
- b.2 oltre mq 2,01 e fino a mq 6,00 di superficie
- b.3 oltre mq 6,01 di superficie
- b.4 per i mezzi pubblicitari bifacciali tali dimensioni vengono raddoppiate

C) POSIZIONE :

- c.1 su suolo demaniale o di proprietà comunale
- c.2 su proprietà privata

D) CATEGORIA DELLA STRADA

- d.1 strade primarie
- d.2 strade secondarie

2 Il corrispettivo per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni, così come disciplinato dall'articolo 53, comma 7 del D.P.R. 495/1992, è determinato con apposito provvedimento deliberativo emanato dalla

Giunta Comunale ed è dovuto indipendentemente dall'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità o dei diritti di affissione.

3 Il corrispettivo è frazionabile per effetto di autorizzazioni o revoche d'ufficio intervenute durante l'anno. In caso di mancato aggiornamento nei termini del citato comma 7 dell'articolo 53 del D.P.R. 495/1992, restano in vigore i corrispettivi nelle misure già determinate.

4 Qualora l'installazione di uno dei mezzi pubblicitari elencati al comma 1 comporti l'occupazione di spazi od aree pubbliche, dovrà essere corrisposta anche la relativa tassa/canone (Tosap/Cosap) con i criteri stabiliti nell'apposito Regolamento comunale.

5 Non si dà luogo a rimborso dell'importo pagato per la rinuncia all'autorizzazione, che può essere effettuata in qualsiasi momento dal titolare mediante comunicazione all'Ente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La rinuncia non ha effetto se il titolare non restituisce il provvedimento di autorizzazione e non provvede al ripristino dei luoghi e delle cose al primitivo stato, previa autorizzazione, qualora ciò comporti la necessità di realizzare opere che interessino la sede stradale e le sue pertinenze.

6 In caso di rinnovo dell'autorizzazione, che non comporti l'espletamento di fasi istruttorie tecniche, ma solo amministrative, il corrispettivo è ridotto del 25%.

7 Per tutti gli impianti viene calcolata la superficie totale utilizzata;

8 La superficie minima calcolata è pari ad 1 mq e la superficie totale viene arrotondata al mq. superiore;

9 Per tutti gli impianti luminosi con luce diretta o luce indiretta è previsto un aumento pari al 50%.

10 Sono esenti dal pagamento del corrispettivo:

a) ~~E' esente dal pagamento del corrispettivo~~ la pubblicità temporanea avente lo scopo esclusivo di promuovere iniziative particolarmente meritevoli sotto il profilo dell'utilità sociale e o umanitaria (aventi, per esempio, lo scopo di promuovere la donazione di sangue e organi, la ricerca per la cura di malattie, ecc.).

b) **Gli impianti pubblicitari di servizio come definiti dal comma 7 dell'art. 2 del presente regolamento.**

11 L'insegna di esercizio, avendo per scopo l'identificazione della sede di attività commerciali e di produzione di beni o servizi è esente dal corrispettivo per una superficie complessiva non superiore a 5 mq. Per ogni esercizio verrà ammessa una sola tipologia di insegna di esercizio. Non è consentito il posizionamento in luoghi diversi distanti dalla sede dell'esercizio. Ogni ulteriore cartello, stendardo o bandiera riportante logo o nome dell'esercizio verrà trattato come impianto pubblicitario generico, e quindi dovrà sottostare al rispetto delle distanze e delle dimensioni definite per gli impianti pubblicitari generici.

Art.20 MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1 Il mancato pagamento entro i termini del corrispettivo di cui all'art. 19, determinerà l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002 n° 231, nonché l'addebito delle spese per il recupero delle somme non corrisposte nei termini.

2 Il permanere della morosità determinerà l'avvio del procedimento di revoca della/e singola/e autorizzazione/i cui si riferisce la morosità, che verrà comunicata con le formalità e tempistica di cui alla legge 241/90.

Art. 21 SANZIONI

1. Si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 23 del D.Lgs. 285 del 30.4.1992.

2. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie si osservano le disposizioni e le norme del Capo I, Sezione II, titolo VI del D.Lgs. 285 del 30.4.1992.

Art. 22 REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'Ente può sempre revocare l'autorizzazione per ragioni di pubblico interesse. Nel provvedimento devono, in ogni caso, essere indicati i motivi ed i termini.

2. La facoltà di revoca prevista dal precedente comma sarà esercitata previo preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di lettera raccomandata.
3. Il titolare dell'autorizzazione, ricevuta la revoca dell'autorizzazione da parte dell'Ente, a mezzo comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà restituire il provvedimento di autorizzazione in suo possesso e provvedere al ripristino dei luoghi e delle cose al primitivo stato entro trenta giorni.

Art. 23 VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. In caso di cessione o affitto di azienda, fusione, scissione, trasformazione di società, il nuovo titolare deve presentare domanda di voltura dell'autorizzazione entro 60 giorni. La domanda deve contenere la dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante che il mezzo pubblicitario è conforme a quello autorizzato.

Art. 24 CAMBIO DELL'IMMAGINE

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno 3 mesi, ferma restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne richiesta all'Ente, indicando gli estremi dell'autorizzazione. Alla domanda dovrà essere allegato il bozzetto del nuovo messaggio. E' richiesta una nuova autorizzazione ambientale / paesaggistica.

Art.25 VARIAZIONE DELLE DIMENSIONI

1. E' consentito inoltrare all'Ente l'istanza in carta legale per la variazione delle dimensioni del mezzo pubblicitario. E' richiesta una nuova autorizzazione ambientale / paesaggistica.
2. Il corrispettivo di cui all'art. 19, sarà aggiornato, secondo le tariffe in vigore, sulla base delle nuove dimensioni.

Art.26 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. A discrezione dell'Amministrazione, le attività di accertamento e riscossione del canone, possono essere gestite direttamente dall'Ente medesimo oppure affidate ai soggetti iscritti nell'apposito albo istituito presso il Ministero delle Finanze in applicazione al D.M. Ministero delle Finanze 289/2000 ed ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs 446/97, a cui sarà fatto obbligo di produrre idonea rendicontazione nei termini richiesti, fatte salve le competenze dell'Amministrazione in materia di valutazione e rilascio dei provvedimenti.

Art. 27 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nel Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.), del Regolamento di attuazione (D.P.R. 10.12.1992 n. 495 e s.m.i.) ed alle successive norme in materia emanate.

Art. 28 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione, ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Art. 29 NORME TRANSITORIE

1. Le "preinsegne" installate sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, e non rispondenti alle distanze minime previste all'art. 51 del D.P.R. n. 495/92, devono essere adeguate a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

2. Per le "preinsegne" per le quali occorre provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede in applicazione all'art. 58 del citato D.P.R. n. 495/92, per ogni lato della strada nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia.
Le "preinsegne" che non possono più trovare collocazione nel tratto stradale di adeguamento, devono essere rimosse e ricollocate in un altro tratto stradale disponibile.
3. Nel corso delle operazioni di adeguamento, ai titolari di autorizzazioni di "preinsegne" che non possono trovare collocazione ai sensi del presente Regolamento e del D.Lgs. n. 285/92, l'Ente comunicherà, con lettera raccomandata, l'invito a rimuoverle e/o a ricollocarle eventualmente in un altro tratto stradale disponibile entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorso i quali gli impianti saranno considerati abusivi.
4. Tutte le "preinsegne" che avranno trovato collocazione nel tratto stradale oggetto di adeguamento o in un altro tratto stradale saranno oggetto di nuove autorizzazioni.
5. Gli impianti ritenuti abusivi, in quanto non rintracciabile l'autorizzazione, saranno identificati mediante l'individuazione del soggetto reclamizzato.
6. Qualora risulti sconosciuto il titolare dell'autorizzazione, e sul manufatto non sia apposta alcuna targhetta identificativa della ditta installatrice, i provvedimenti sanzionatori ai sensi del D.Lgs. n. 285/92, saranno applicati nei confronti del titolare dell'attività o del soggetto reclamizzati.
7. Le "preinsegne" esistenti sulla strada interessata, ai fini del riordino, sono esaminate ed adeguate nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a) autorizzazioni in regola e non scadute, e con rinnovo concesso;
 - b) autorizzazioni con rinnovo richiesto, prima della scadenza, ma non rilasciato;
 - c) impianto autorizzato ma non rispondente alle prescrizioni impartite, o senza targhetta di identificazione.
8. A parità di condizioni prioritarie sarà data precedenza all'adeguamento degli impianti pubblicitari con più anni d'esercizio.